



AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287 sul riordinamento dei giudizi di Assise con la quale vengono istituite in ogni Distretto di Corte di Appello una o più Corti di Assise che, nella circoscrizione del circolo loro assegnato, giudicano reati attribuiti alla loro competenza e una o più Corti di Assise di Appello, che giudicano sull'appello proposto avverso le sentenze ed altri provvedimenti emessi dalle corti di Assise.

Richiamati gli artt. 9, 10 e 12 della legge sopra citata i quali prevedono rispettivamente:

Art. 9 – I Giudici Popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
2. Buona condotta morale;
3. Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
4. Titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo (licenza 3° ginnasiale, licenza di avviamento al lavoro, vecchia scuola complementare, scuola tecnica, licenza scuole inferiori magistrali, tecniche commerciali, industriali, scuola media, ecc...)

Art. 10 – I giudici popolari della Corte di Assise di Appello oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo.

Art. 12 – Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

1. I magistrati e, in genere i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
2. Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
3. I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Visto l'articolo 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405, relativo all'aggiornamento biennale degli elenchi dei giudici popolari.

Vista legge 27 dicembre 1956, n. 1441 con la quale è stata introdotta la partecipazione delle donne all'Amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise e nei Tribunali per minorenni:

INVITA

Uomini e donne che, non essendo iscritti negli elenchi dei Giudici Popolari, siano in possesso dei requisiti previsti dai sopraccitati artt. 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a presentare domanda non oltre il 31 luglio 2025 al competente ufficio Comunale per essere iscritti nei rispettivi elenchi dei Giudici Popolari di Corte di Assise o Corte di Assise di Appello.

Monte di Procida, 3 Aprile 2025

Il Sindaco
